

Newsletter n. 33 del 14 Novembre 2017

1. L. N. 163/2017 - Pubblicata la LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2016-2017

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, la **Legge 25 ottobre 2017, n. 163**, recante "**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017**".

La legge, che si compone di **15 articoli e di un solo allegato**, conferisce la delega al Governo per il **recepimento di 29 direttive europee**, di cui 28 inserite nell'Allegato A, che dovranno essere recepite con decreto legislativo. Si tratta, prevalentemente, di direttive emanate nell'anno 2016 (23); le restanti direttive risultano emanate negli anni 2015 (3) e 2017 (3).

Il provvedimento reca, inoltre, disposizioni di delega riguardanti l'**adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei** e alle disposizioni dell'**Accordo su un tribunale unificato dei brevetti**.

Si tratta di norme destinate a integrare l'ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati: dalla disciplina dei **pacchetti turistici** e dei servizi collegati a quella dei **marchi d'impresa**; dalla regolamentazione della **distribuzione assicurativa**, alla trasparenza delle **operazioni di finanziamento** tramite titoli; dal rafforzamento di alcuni aspetti della **presunzione d'innocenza** e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, alle garanzie per i **minori indagati o imputati** nei procedimenti penali; dalla protezione dei **dati personali** nelle attività di indagine, all'accessibilità dei **siti web** e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; dall'interoperabilità del **sistema ferroviario** dell'UE e la sicurezza delle ferrovie e delle navi passeggeri, alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati **inquinanti atmosferici**.

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge di delegazione europea 2016-2017 clicca qui.](#)

1.1. L. N. 163/2017 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2016-2017 - MARCHI DI IMPRESA E MARCHIO DI IMPRESA UE - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, la **Legge 25 ottobre 2017, n. 163**, recante "**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017**".

L'**articolo 3**, modificato durante l'esame in Commissione al Senato, contiene la delega al Governo per l'attuazione della **direttiva (UE) n. 2015/2436** sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di **marchi di impresa**, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **Regolamento (UE) n. 2015/2424** sul **marchio d'impresa dell'UE**.

I due provvedimenti europei da attuare costituiscono il cosiddetto "**pacchetto marchi**", diretto a una maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi nei diversi Paesi.

La **Direttiva (UE) 2015/2436** mira ad un più stringente ravvicinamento delle legislazioni sostanziali e procedurali degli Stati membri in materia di marchi di impresa, muovendosi in sostanziale simmetria con le modifiche adottate con il Regolamento (UE) n. 2424/2015 relativo al marchio d'impresa UE.

Il **Regolamento (UE) n. 2015/2424** ha introdotto importanti innovazioni per ciò che concerne i segni idonei a costituire marchio UE, lo snellimento delle procedure per la registrazione del marchio UE, e la riorganizzazione dell'«Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)» che è stato sostituito con «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale» (UIPO).

L'**articolo 3 della L. n. 163/2017** stabilisce i principi e criteri specifici sulla base dei quali deve essere esercitata la delega, che si aggiungono a quelli generali contenuti nella legge n. 234/2012 (recante «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*»).

I principi e criteri specifici prevedono in particolare di:

- **adeguare le disposizioni del Codice della proprietà industriale** (decreto legislativo n. 30/2015) alle previsioni della direttiva e del regolamento, abrogando espressamente le disposizioni superate;
- salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva anche attraverso decreti ministeriali di natura regolamentare, nelle materie non coperte da riserva di legge;
- prevedere, in conformità alla direttiva, i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto;
- prevedere il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
- aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi, coordinandola con quella dei **marchi di garanzia o di certificazione**;
- adeguare la normativa nazionale alle disposizioni europee sui **marchi di certificazione**;
- prevedere una **procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio**, fatto salvo il diritto delle parti al ricorso davanti agli organi giurisdizionali;
- modificare la disciplina delle procedure dinanzi alla **Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi**.

L'adozione di uno o più decreti legislativi di attuazione della delega deve avvenire **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea**.

I decreti devono essere emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari.

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge di delegazione europea 2016-2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2015/2436/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento 2015/2424/UE clicca qui.](#)

1.2. L. N. 163/2017 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2016-2017 - BREVETTI - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea sulla tutela brevettuale unitaria ed a quella dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, la **Legge 25 ottobre 2017, n. 163**, recante «*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017*».

L'**articolo 4**, inserito nel corso dell'esame al Senato, contiene una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **Regolamento (UE) n. 1257/2012**, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una **tutela brevettuale unitaria** e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'**Accordo su un tribunale unificato dei brevetti**, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato e reso esecutivo dalla legge n. 214/2016.

Il nuovo sistema consente la **registrazione di un brevetto unitario** presso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO – *European Patent Office*) da cui discende una protezione uniforme in tutta l'Unione europea, garantendo alle imprese la possibilità di depositare, tramite un'unica procedura, un titolo di proprietà intellettuale valido in tutti i Paesi membri, con evidenti risparmi in termini di costi vivi e burocratici.

Si prevede anche un'**unica Corte per la risoluzione delle controversie brevettuali a livello europeo**, con un regime transitorio di 7 anni (rinnovabile di altri 7) nel quale vi è la possibilità per le imprese di avvalersi della clausola «*opt out*» (facoltà di rimanere fuori dalla giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato Brevetti - TUB, ricorrendo ai tribunali nazionali).

Secondo il nuovo sistema delineato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo di Bruxelles, un operatore economico che non si accontenti della protezione nazionale potrà chiedere che il

brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) **ottenga immediatamente un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata** e nei quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario.

Un **brevetto europeo con effetto unitario** dunque è considerato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1257/2012, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro e riceve protezione unitaria.

Oltre ai principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, il Governo è tenuto a rispettare i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) *adeguare le disposizioni del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, abrogando espressamente le disposizioni superate e coordinando e riordinando le disposizioni che restano in vigore;*

b) *coordinare e raccordare le disposizioni del Codice della proprietà industriale alle disposizioni dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti;*

c) *salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012, anche mediante provvedimenti di natura regolamentare;*

d) *prevedere per i brevetti europei per cui è stata presentata richiesta di **effetto unitario** che in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro;*

e) *prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, previste dal Codice della proprietà industriale, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario.*

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge di delegazione europea 2016-2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento 1257/2012/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento 1260/2012/UE clicca qui.](#)

1.3. L. N. 163/2017 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2016-2017 - PRIVACY - Delega al Governo l'adeguamento del quadro normativo interno alla normativa europea al fine di garantire un sistema armonizzato

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, la **Legge 25 ottobre 2017, n. 163**, recante "**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017**".

L'**articolo 13**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno al **Regolamento (UE) n. 2016/679** al fine di garantire un sistema **armonizzato in materia di privacy**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il **Regolamento n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016**, che insieme alla **direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016** costituisce il pacchetto di protezione dei dati personali, **ridefinisce la disciplina europea in materia di Privacy**, persegue l'obiettivo di superare la frammentazione derivante dell'applicazione della protezione dei dati personali nei territori dell'Unione.

Fra le modifiche più significative introdotte dal Regolamento si segnalano:

- **l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina europea in materia di Privacy:**

ogniquale volta vi sia trattamento di dati personali di soggetti stabiliti nell'Unione Europea da parte di un soggetto stabilito al di fuori della stessa, al fine di offrire loro beni e/o servizi ovvero di monitorarne il comportamento, dovranno necessariamente essere applicate le prescrizioni del nuovo Regolamento. Tale innovazione interesserà in particolar modo gli **Internet service provider esteri**: questi, infatti, non potranno sottrarsi all'applicazione della normativa europea in materia di privacy invocando l'assenza di un proprio stabilimento nel territorio UE;

- la previsione di **più rigorosi requisiti formali richiesti per la validità del consenso al trattamento dei dati personali da parte degli interessati**. Si prevede infatti che tale consenso sia valido solo quando sia stato reso attraverso un atto positivo inequivocabile, **rimanendo quindi esclusa la possibilità di presumerlo dall'inattività, dal silenzio dell'interessato o dalla preselezione di caselle**. In tal senso, la normativa europea si allinea alla disciplina italiana in materia di consenso al trattamento, da sempre tra le più rigorose. Il consenso al trattamento così reso potrà inoltre essere sempre revocato, senza limiti di sorta, da parte degli interessati;

- l'espressa previsione sia del **diritto all'oblio** (ossia alla cancellazione definitiva dei dati trattati e conservati dal titolare del trattamento), che del **diritto alla portabilità** da un titolare del trattamento ad un altro su richiesta degli interessati;
 - l'introduzione del concetto della protezione dei dati personali **"by design"** e **"by default"**, ossia la necessità per i titolari di adottare adeguate misure a protezione dei dati, sia al momento della loro raccolta, che per tutta la durata del trattamento, e di usarli secondo le finalità per cui gli interessati hanno prestato il loro consenso e per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse;
 - la previsione in capo ai titolari del trattamento degli obblighi di compiere una **"valutazione d'impatto"** iniziale per i trattamenti di dati più delicati e di tenere un registro delle attività relative al trattamento stesso;
 - l'introduzione della figura del c.d. **"Data protection officer"** con riguardo agli enti pubblici e agli enti privati che trattino dati di natura delicata o monitorino su larga scala e in maniera sistematica gli individui. Tale soggetto, dipendente o professionista esterno all'ente, esperto di normativa e prassi in materia di privacy, ha il compito di informare e consigliare il titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento stesso, di vigilare sul loro effettivo adempimento, di fornire le sopraccitate valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati raccolti e di interfacciarsi, da un lato, con gli interessati, dall'altro, direttamente con il Garante;
 - la previsione della possibilità per i titolari e per i responsabili del trattamento di ottenere da parte di organismi certificatori accreditati ovvero da parte dell'autorità di controllo competente una **certificazione riguardante la conformità del trattamento** alla normativa prevista dal Regolamento;
 - un **inasprimento del regime sanzionatorio**: nel caso di violazioni delle norme previste dal Regolamento, infatti, sono previste sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di euro 20.000.000 o, nel caso di imprese, fino al 4% del fatturato annuo complessivo.
- Il comma 3 dell'articolo 14 individua i principi e criteri direttivi (oltre quelli generali già previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012) ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega.

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge di delegazione europea 2016-2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento 2016/679/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2016/680/UE clicca qui.](#)

1.4. L. N. 163/2017 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2016-2017 - SITI WEB E APPLICAZIONI MOBILI DEGLI ENTI PUBBLICI - Delega al Governo l'attuazione della direttiva 2016/2102/UE relativa all'accessibilità

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, la **Legge 25 ottobre 2017, n. 163**, recante **"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017"**.

L'**articolo 14** introduce principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della **direttiva (UE) 2016/2102** sull'**accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici**, che deve essere recepita dagli Stati membri **entro il 23 settembre 2018**.

Gli specifici criteri di delega riguardano, in particolare, l'attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva (UE) 2016/2102.

L'articolo 4 della direttiva impone l'adozione di misure per rendere più accessibili i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici di modo che gli stessi siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

Secondo il **primo criterio di delega**, nel dare attuazione a tale disposizione il legislatore delegato dovrà far riferimento ai valori indicati nel **decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005**, che stabilisce i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici. In particolare il livello da assumere come riferimento per l'accessibilità dovrà essere almeno pari al 'secondo livello di qualità' di cui al punto 1), lettera d), numero 3 dell'allegato B al decreto.

Il **secondo criterio di delega** riguarda l'articolo 5 della direttiva che consente di non applicare le prescrizioni in materia di accessibilità **quando comportino un onere sproporzionato**.

Per l'applicazione di tale disposizione è posto in capo al Governo l'obbligo di emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tal fine, la norma in esame chiarisce cosa debba intendersi per misure che impongono un onere sproporzionato.

Si tratta delle misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità.

La norma precisa inoltre che l'individuazione dell'onere sproporzionato deve essere fondata esclusivamente su motivi legittimi, fra i quali non rientrano elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni.

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge di delegazione europea 2016-2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento 2016/2102/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 8 luglio 2005 clicca qui.](#)

1.5. L. N. 163/2017 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2016-2017 - SEGRETO COMMERCIALE - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2016/943/UE contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, la **Legge 25 ottobre 2017, n. 163**, recante "**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017**".

L'**articolo 15** introduce principi e criteri direttivi specifici per l'**attuazione della direttiva (UE) 2016/943** sulla **protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate** (segreti commerciali) **contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti**.

La presente direttiva – che dovrà essere recepita dagli Stati membri **entro il 9 giugno 2018** - stabilisce le norme relative alla **tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali**.

Ai fini della presente direttiva per «**segreto commerciale**», si intende informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà:

a) apportare tutte le modifiche e integrazioni al Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005), necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva;

b) introdurre misure sanzionatorie di natura penale e amministrativa efficaci, proporzionate e dissuasive per il caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita dei *trade secrets*, in modo da garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva;

c) apportare tutte le abrogazioni, modifiche e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per assicurare il coordinamento con le nuove disposizioni e la complessiva razionalizzazione della disciplina.

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge di delegazione europea 2016-2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento 2016/943/UE clicca qui.](#)

2. DIRITTO ANNUALE 2017 - Versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2017

Con il **Decreto 22 maggio 2017** (pubblicato in G.U. n. 149 del 28 giugno 2017) il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito la **maggiorazione del 20% del diritto annuale 2017** per il finanziamento di progetti strategici, disponendo che, le imprese che hanno già provveduto ad effettuare il versamento, **prima del 28 giugno 2017**, senza la suddetta maggiorazione, **dovranno comunque versare il conguaglio entro il 30 novembre 2017**.

Tale termine è stato disposto dall'articolo 1, comma 6, del citato decreto 22 maggio 2017, stabilendo che *"Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435"*.

Alla luce di tale norma, le imprese che hanno già provveduto, prima del 28 giugno 2017, al versamento del diritto al netto della maggiorazione, potranno effettuare il conguaglio, rispetto all'importo già versato, **entro il 30 novembre 2017 senza applicazione di alcuna sanzione**.

La possibilità concessa con il decreto 22 maggio 2017 per tali imprese di effettuare il conguaglio a completamento del diritto annuale complessivamente dovuto per l'anno 2017 - ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico - **"non deve, comunque, essere intesa come proroga dei termini di versamento; pertanto restano immutati i termini di ravvedimento ad oggi vigenti"**.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 20 settembre 2017, Prot. 381121**, successivamente integrata con **Nota del 26 settembre 2017, Prot. 399466** - ha preso in esame i seguenti tre casi:

Caso A: imprese che hanno già versato, entro il 28 giugno 2017, il diritto annuale base dovuto, al netto dell'incremento di cui al citato decreto 22 maggio 2017.

Tali imprese dovranno versare il conguaglio dovuto per l'incremento, ai sensi del decreto 22 maggio 2017, della misura del diritto annuale per il 2017, **entro il 30 novembre 2017**, versando, pertanto, la differenza tra quanto già versato e quanto effettivamente dovuto alla luce delle disposizioni del citato decreto, **senza sanzioni e senza interessi**. Dal 1° dicembre 2017, l'integrazione dovrà essere effettuata con ravvedimento operoso.

Caso B: imprese che hanno omesso il versamento sia del diritto annuale base che della maggiorazione entro i termini ordinari.

Tali imprese, in mancanza di specifico ravvedimento nei termini previsti, saranno sanzionate sull'intero importo dovuto del diritto per il 2017 (diritto base + incremento).

Caso C: imprese che hanno versato interamente il diritto annuale base entro il 28 giugno 2017 e che, alla data del 1° dicembre 2017, hanno omesso il versamento della maggiorazione di cui al citato decreto 22 maggio 2017.

Tali imprese potranno regolarizzare il mancato versamento della maggiorazione dovuta per il 2017 con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall'articolo 6, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 (ravvedimento operoso). In mancanza di tale ravvedimento l'omesso versamento sarà sanzionato con l'applicazione delle previste sanzioni.

Si invitano, pertanto, le imprese a **verificare l'importo del diritto annuale 2017 già versato** e a **provvedere all'integrazione di quanto dovuto** effettuando il versamento con il **Mod. F24**, compilato nella sezione IMU e ALTRI TRIBUTI, utilizzando i soliti codi tributo (3850 – 3851 – 3852).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della normativa citata e della tabella aggiornata degli importi del diritto annuale dovuto per il 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'elenco delle 79 Camere di Commercio che hanno deliberato l'aumento del diritto annuale per il 2017 clicca qui.](#)

3. SPLIT PAYMENT - Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 50/2017

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 27/E del 7 novembre 2017**, passa in rassegna le novità previste dall'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (la cd. "manovrina") in relazione al meccanismo di **scissione dei pagamenti**, vale a dire l'applicazione dello **"Split Payment"** ai compensi per prestazioni di servizi rese dai professionisti e l'estensione del meccanismo alle operazioni effettuate verso le Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, le Società controllate dalle PP.AA. centrali o locali nonché le Società quotate nell'indice FTSE MIB della borsa.

Al D.L. n. 50/2017 è seguito il **D.M. del 27 giugno 2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2017, che apportato modifiche al D.M. 23 gennaio 2015, e il **D.M. 13 luglio 2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 24 luglio 2017, che ha apportato modifiche al decreto del 27 giugno 2017 estendendo, con effetto dal 1° luglio 2017, il meccanismo di scissione dei pagamenti ai professionisti e alle Pubbliche Amministrazioni sino ad allora escluse.

Dal 1° luglio 2017 non sono mancate incertezze da parte degli operatori circa l'estensione del suddetto meccanismo, con la conseguenza che proprio la mancanza di chiarezza sulla disciplina in questione possa far scattare sanzioni per eventuali errori commessi dai fornitori.

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, interviene con il nuovo documento di prassi, oltre che per fornire una serie di precisazioni in relazione all'ambito soggettivo e a quello applicativo del particolare adempimento, anche per fornire una **sorta di copertura per tutti quei comportamenti irregolari che sono stati commessi dal 1° luglio 2017 al 6 novembre 2017** (giorno precedente l'emanazione della circolare 27/E/2017).

La presente circolare si sofferma esclusivamente sulla **disciplina della scissione dei pagamenti applicabile dal 1° luglio 2017** e tratta i seguenti punti:

1. Ambito soggettivo di applicazione della norma
 - 1.1. Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni
 - 1.2. Individuazione delle Società
 - 1.3. Soggetti esclusi
 - 1.4. Attestazione delle PA e Società acquirenti
2. Ambito oggettivo di applicazione
 - 2.1. Operazioni rese in favore dei dipendenti
3. Adempimenti dei soggetti passivi fornitori
4. Esigibilità dell'imposta
5. Adempimenti delle PA e Società soggetti passivi dell'IVA
6. Regolarizzazione e note di variazione
7. Acconto IVA
8. Rimborsi
9. Efficacia temporale
10. Sanzioni

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 27/E/2017 clicca qui.](#)

4. SPLIT PAYMENT - Istituiti due nuovi codici tributo

Dopo l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "**Split Payment**") alle operazioni effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle società, con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura **a partire dal 1° luglio 2017**, l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 139/E del 10 novembre 2017**, ha istituito i seguenti **codici tributo**:

1) Per il modello "**F24**", codice tributo "**6041**", denominato "*IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015*".

Tale codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento.

2) Per il modello "**F24 Enti Pubblici**", codice tributo "**621E**", denominato "*IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015*".

I codici consentiranno il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici" dell'IVA dovuta. L'adempimento deve essere effettuato **entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il tributo diventa esigibile**, senza possibilità di compensazione (art. 5, comma 1, del D.M. del 23 gennaio 2015, inserito dal D.M. del 27 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 139/E/2017 clicca qui.](#)

5. DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETA' - Pubblicato il decreto che stabilisce le modalità di annotazione dei dati richiesti dal D.Lgs. n. 98/2017

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre ottobre 2017, il **Decreto 23 ottobre 2017**, recante "**Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98**".

Ricordiamo che con il **Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98**, è stato introdotto - a decorrere dal **1° luglio 2018** - il **documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**.

La nuova “**carta di circolazione**” sostituirà i due documenti attuali: il **certificato di proprietà del veicolo**, di competenza dell’ACI, e il **libretto di circolazione** prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei.

L’articolo 1, commi 2 e 3, di tale decreto ha stabilito che nel «documento unico», dovranno essere annotati:

- a) *i dati tecnici del veicolo;*
- b) *i dati di intestazione del veicolo;*
- c) *i dati validati dal Pubblico registro automobilistico (PRA), relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;*
- d) *i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.*

Nel documento unico dovranno, altresì, essere annotati i dati relativi **alla sussistenza di privilegi e ipoteche**, di **provvedimenti amministrativi e giudiziari** che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di **provvedimenti di fermo amministrativo**, con le modalità che dovranno essere stabilite con un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia.

In applicazione di tale disposizione è stato emanato il **decreto del 23 ottobre 2017** con il quale vengono ora disciplinate le modalità di annotazione, nel documento unico, dei **dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli**, alla **sussistenza di privilegi e ipoteche**, di **provvedimenti amministrativi e giudiziari**, annotati presso il PRA, che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Al fine di consentire il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà a decorrere dal 1° luglio 2018, come prescritto dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 98/2017, presso la Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DG MOT) il decreto in commento prevede, all’articolo 4, la istituzione di un **comitato tecnico esecutivo**, con il compito:

- *di definire le specifiche di interfaccia necessarie per l’annotazione dei dati previsti,*
- *di definire i requisiti di cooperazione applicativa tra il sistema informativo gestito dal CED e il sistema informativo gestito da ACI-PRA e*
- *di realizzare un idoneo ambiente di collaudo in grado di verificare tutte le predette caratteristiche.*

Sulla base delle attività svolte da tale Comitato, che dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2018, il Dipartimento dovrà approvare, con proprio apposito disciplinare tecnico da adottarsi entro il 16 febbraio 2018, le nuove **procedure per l’annotazione sulla carta di circolazione dei dati previsti**.

Per completare il quadro normativo, dovrà essere emanato - entro il termine perentorio del 30 aprile 2018 - un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, che dovrà stabilire:

- a) **l’importo della tariffa unica**, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- b) **l’importo dell’imposta di bollo unificata**.

LINK:

[Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

6. ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE - Come ottenere la regolarizzazione per la sezione “MECCATRONICA” - Termine per l’adeguamento il 4 gennaio 2018

La **legge n. 224 del 11 dicembre 2012** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 e in vigore dal 5 gennaio 2013) ha apportato importanti modifiche alle norme che classificavano l’attività di autoriparazione suddividendola non più in 4 (*meccanica motoristica, elettrauto, gommista, carrozzeria*) ma in 3 sezioni (*meccatronica, gommista, carrozzeria*), procedendo alla modifica dell’articolo 1 della legge n. 122 del 5 febbraio 1992.

Le preesistenti attività di meccanica motoristica e di elettrauto – a decorrere **dal 5 gennaio 2013** - sono state pertanto **unificate nella nuova sezione denominata “meccatronica”**.

Chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina, in riferimento soprattutto al possesso dei requisiti per l’abilitazione alla nuova figura di “meccatronico”, sono stati successivamente forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Circolare n. 3659/C del 11 marzo 2013**.

L’articolo 3 della citata legge n. 224 del 2012 ha previsto un **speciale regime transitorio** per le imprese già in attività e **regolarmente iscritte nel Registro imprese o all’Albo delle imprese artigiane alla data del 5 gennaio 2013**:

- 1) da una parte quelle **abilite ad entrambe le sezioni (meccanica/motoristica ed elettrauto)**: queste sono abilitate di diritto alla nuova attività di “meccatronica”;

2) dall'altra parte quelle **abilitate o alla sola attività di “meccanica/motoristica” o alla sola attività di “elettrauto”**: queste possono continuare a svolgere l'attività **per cinque anni (cioè sino al 4 gennaio 2018)**, ma entro tale data i responsabili tecnici dovranno - **pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico**::

a) **dimostrare un'esperienza professionale qualificata** (esercitata per almeno tre anni negli ultimi cinque) e documentata con apposita dichiarazione sostitutiva; oppure

b) **acquisire anche un titolo abilitante all'attività di “meccanica / motoristica” o di “elettrauto”, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione.**

Di conseguenza, **entro la data del 4 gennaio 2018**, il titolare o legale rappresentante dell'impresa che deve dichiarare **l'ampliamento dell'attività alla “meccatronica”** dovrà inoltrare, al Registro delle imprese, una **pratica telematica di Comunicazione Unica**, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante, di **variazione dell'attività** nella sede (o nell'eventuale unità locale), indicando quale inizio attività di meccatronica la data di presentazione della denuncia.

Alla Comunicazione Unica dovrà essere allegata la modulistica per l'autocertificazione dei requisiti del soggetto che assumerà la qualifica di “Responsabile Tecnico” e l'autocertificazione antimafia.

Ricordiamo che, una deroga speciale viene prevista per i **preposti alla gestione tecnica che, alla data del 5 gennaio 2013, hanno già compiuto 55 anni**: questi soggetti **potranno proseguire l'attività come responsabili tecnici fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della normativa citata clicca qui.](#)

7. REVISORI LEGALI - In consultazione pubblica fino al prossimo 7 dicembre le Linee Guida per lo svolgimento del tirocinio - Nuovi corsi per la formazione dei revisori

1) Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha avviato, il 7 novembre 2017, una **consultazione pubblica in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio professionale degli aspiranti revisori legali**, con lo scopo di incentivare buone prassi nello svolgimento del periodo formativo.

Il documento di consultazione ha come titolo **“Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale”**.

La normativa vigente attribuisce al tirocinio una funzione di effettiva maturazione e contatto con l'esperienza professionale, che implica il necessario coinvolgimento del tirocinante nella collaborazione ad uno o più incarichi di revisione legale.

In tale prospettiva, le Linee guida che il Dipartimento pone in consultazione includono **i criteri cui il tirocinante deve attenersi nel quadro del percorso di abilitazione.**

Le Linee guida intendono costituire un riferimento anche per i “dominus”, chiamati ad impostare l'attività di tirocinio e a vigilare in ordine all'effettiva valenza formativa dello stesso. Viene, inoltre, proposto un modello-tipo di relazione, organizzato in sezioni, corrispondenti alle principali aree tematiche inerenti lo svolgimento del tirocinio.

Gli interessati potranno presentare osservazioni sulle linee guida, **entro il termine del 7 dicembre 2017**, utilizzando il modello che, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere **trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** unicamente all'indirizzo

rqs.ragionereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

2) Segnaliamo, inoltre, che dal 25 ottobre 2017, sono accessibili, sulla piattaforma della revisione legale, **7 nuovi corsi** riguardanti i principi di revisione, la disciplina della revisione legale, i principi contabili e la contabilità generale.

Come precisato nella **circolare del 19 ottobre 2017, n. 28**, a completamento dell'offerta formativa per l'anno 2017, sulla piattaforma della revisione legale verranno inseriti, entro il mese di novembre, ulteriori 6 corsi.

Ricordiamo che la citata circolare riassume e chiarisce le istruzioni riguardanti l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua legali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, per tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali, precisando, in particolare, che **la data ultima per l'assolvimento non è il 31 dicembre 2017 ma il 31 dicembre 2018.**

LINK:

[Per scaricare il testo del documento di consultazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello di presentazione delle osservazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più su come accedere ai corsi clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 28/2017 clicca qui.](#)

8. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida ANAC nm. 3 e n. 6 sulle circostanze di esclusione

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre scorso, **due provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dell’ 11 ottobre 2017**, riguardanti, rispettivamente:

- L’*Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su: «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;*

- l’*Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».*

L’aggiornamento di entrambi i provvedimenti è intervenuto a seguito di una consultazione pubblica che ha visto la partecipazione di amministrazioni e società pubbliche, di dipendenti pubblici, di associazioni di categoria, operatori economici e liberi professionisti e dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione speciale presso il Consiglio di Stato.

Entrambe le linee guida entrano in vigore il prossimo 22 novembre 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida n. 3 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida n. 6 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida n. 3 e n. 6 con le relative relazioni illustrative clicca qui.](#)

9. CONFERENZA DEI SERVIZI - Dal Ministero dell’Interno gli indirizzi operativi per l’applicazione della nuova normativa e per l’individuazione della figura del “rappresentante unico”

Il Ministero dell’Interno ha diramato la **circolare n. 28 del 5 settembre 2017**, avente ad oggetto “**Conferenza dei servizi**”, con la quale fornisce alcuni indirizzi operativi per l’applicazione della nuova disciplina della conferenza di servizi e per l’individuazione della figura del “**Rappresentante unico**”.

Nella circolare il Ministero segnala l’opportunità di “*sensibilizzare le amministrazioni statali e territoriali in merito all’importanza di una corretta applicazione di questa disciplina al fine di assicurare un’azione amministrativa sempre più efficace e tempestiva*”.

Ricordiamo che, con il **Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127** – in vigore dal 28 luglio 2016 – è stata disposta la **revisione e semplificazione della disciplina generale in materia di conferenza di servizi** e dettate nuove disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali della conferenza di servizi.

La riforma, in coerenza con i principi e criteri forniti dalla delega, introduce un **nuovo modello generale di conferenza di servizi** “decisoria”, ossia quella da cui dipende la conclusione positiva del procedimento, poiché consente l’acquisizione di una pluralità di atti di assenso comunque denominati.

La nuova disciplina affronta un tema decisivo per la competitività e lo sviluppo del Paese, quello dei **tempi delle decisioni pubbliche e delle autorizzazioni per le attività di impresa**.

In particolare, il decreto prevede sul piano dello svolgimento dei lavori, due tipi di conferenza: una “**semplificata**” (art. 14.-bis) e una “**simultanea**” (art. 14-ter).

La prima, si svolge in modalità telematica asincrona, tramite il semplice scambio per via telematica di informazioni e di documenti tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento finale.

La seconda si svolge con modalità sincrona, ossia con la partecipazione “fisica” dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte e viene attivata solo in casi residuali, tassativamente previsti dal legislatore,

ossia quando, nell'ambito della conferenza semplificata, siano emersi dissensi per il cui superamento è indispensabile un esame in presenza delle parti interessate, ovvero nei casi di procedure particolarmente complesse.

In merito alle regole decisionali di questo tipo di conferenza, è stata introdotta una delle novità più rilevanti della riforma: **l'istituto del Rappresentante unico**.

Si prevede, infatti, che la decisione sia assunta dall'amministrazione procedente, sulla base delle posizioni prevalenti espresse da "Rappresentanti unici" delle amministrazioni statali, periferiche e di tutti gli enti e organismi ricompresi nello stesso livello territoriale di governo.

Nell'ambito delle amministrazioni statali periferiche spetta al Prefetto l'individuazione e la nomina del rappresentante unico.

L'ambito di operatività del Rappresentante unico **riguarda la sola conferenza di servizi simultanea**.

Quando alla conferenza di servizi partecipano sia amministrazioni non statali, sia amministrazioni dello Stato (in misura pari o superiore a due), è necessario nominare il "Rappresentante unico statale".

Secondo quanto previsto dall'articolo 14-ter, comma 4, il potere di nomina è attribuito **al Prefetto territorialmente competente** nel caso in cui le amministrazioni da rappresentare siano solo amministrazioni periferiche dello Stato o **al Presidente del Consiglio dei Ministri** qualora siano anche (o solo) amministrazioni centrali.

Il ruolo attribuito dal legislatore al Rappresentante unico – sottolinea il Ministero - è quello di **"esprimere in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le amministrazioni rappresentate. In assenza di una disciplina espressa sul rapporto tra rappresentante e amministrazioni rappresentate, il Rappresentante unico dispone di un ampio margine di autonomia nel bilanciamento degli interessi e nella composizione delle divergenze in funzione di una conclusione positiva del procedimento"**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare in commento clicca qui.](#)

10. FALLIMENTO - Valida la notifica dell'istanza alla PEC della società anche se cancellata dal Registro imprese - Ordinanza della Corte di Cassazione

Anche se la società è già cancellata dal Registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, L.F., **all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato al Registro medesimo prima della cancellazione e tuttora attivo**.

Così la **Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 26276/17, depositata il 6 novembre 2017**.

La Suprema Corte torna a ribadire il principio per cui «*in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese*» (Cass. 13 settembre 2016, n. 17946/2016, 20 dicembre 2016, n. 26333/2016).

Ricordiamo che il R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare), all'art. 10, prevede che gli imprenditori individuali o le società possono essere dichiarati falliti **fino a massimo un anno da quando hanno provveduto alla loro cancellazione dal registro delle imprese**, sempre però che l'insolvenza si sia manifestata prima della predetta cancellazione o entro l'anno successivo alla stessa.

Il ricorso va ugualmente notificato alla società secondo le regole stabilite dalla legge fallimentare (art. 15) e dal codice di procedura civile (art. 145).

Secondo tali norme, l'istanza di fallimento deve essere notificata a cura della cancelleria **all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del debitore** come risultante dal Registro delle Imprese.

In via subordinata, nel caso in cui ciò non sia possibile, la notifica va effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario **presso la sede legale del debitore comunicata al Registro Imprese**.

Nell'ipotesi in cui neanche questo tentativo dovesse andare a buon fine, per via dell'irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario dovrà depositare l'atto **nella casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese**.

Del resto la successione delle modalità notificatorie ex art. 15, terzo comma, L.F. (indirizzo di PEC del destinatario e, qualora risulti impossibile, a mezzo di ufficiale giudiziario presso la sede legale e successivamente presso la casa comunale) e la loro legittimità, in riferimento agli art. 3 e 24 Costituzione, è stata di recente confermata dalla stessa **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146 del 16 giugno 2016**.

La complessità della notifica presso la sede chiusa di un'impresa o all'indirizzo di residenza di un amministratore irreperibile ha favorito un utilizzo distorto della cancellazione dal Registro delle imprese, cui alcune aziende hanno fatto ricorso in pendenza di gravi debiti sociali.

L'imprenditore che, negligenemente o per incauta strategia elusiva, confidi a torto che la cancellazione dal Registro delle imprese possa costituire rimedio dirimente, potrà subire, dunque, l'iniziativa concorsuale dei creditori, anche se irreperibile.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 26276/17 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 17946/2016 clicca qui.](#)

11. ESCAPE ROOM - Attività non soggetta a regime di P.S. - Chiarimenti dal Ministero dell'Interno e dello Sviluppo Economico

All'attività ludico-ricreativa denominata "**escape room**" non è applicabile né la normativa relativa alle **sale da gioco** (art. 86, TULPS), né quella dei **locali di pubblico spettacolo** (artt. 68 e 80, TULPS).

Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la **Nota n. 279361 del 6 luglio 2017**, poi diffusa anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, con **Nota del 7 settembre 2017, Prot. 0365359**.

Chiariamo subito di cosa stiamo parlando. Un "**escape room**" o "**gioco di fuga dal vivo**" è un tipo di gioco in cui i partecipanti (che solitamente variano da 2 a 6 persone) vengono chiusi in una stanza e devono usare gli oggetti trovati nella stanza stessa per risolvere una serie di giochi di logica e osservazione, trovare indizi, scoprire i retroscena della trama e scappare. Il tutto in massimo 60 minuti.

L'obiettivo dell'avventura è quello di stimolare la mente, l'intuito, la logica e la collaborazione tra tutti i partecipanti per risolvere gli enigmi e completare con successo il gioco.

Sulla base di quanto si apprende in merito alle modalità di gioco, il Ministero dell'Interno **esclude la sua riconducibilità ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legislazione di pubblica sicurezza in materia di gioco pubblico**.

Infatti, i luoghi in cui l'attività in questione viene praticata - si legge nella nota ministeriale - "**sembrano privi del requisito della pubblicità, ossia dell'apertura ad un numero indistinto di spettatori o di giocatori, che costituisce elemento indefettibile ai fini della qualificazione della sala come pubblico esercizio ai sensi dell'art. 86 del TULPS**".

D'altra parte, le tipologie di gioco pubblico lecito sono tutte minuziosamente descritte, disciplinate e regolamentate con provvedimenti amministrativi e atti normativi dell'Amministrazione finanziaria (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, ora, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Quanto alla **disciplina dei locali di pubblico spettacolo**, il Ministero rammenta che, anche in tal caso, "**requisito indefettibile per poter ricondurre al relativo regime una qualche attività è che essa abbia finalità di intrattenimento per un pubblico indistinto e, perciò, che si svolga in un locale, in un impianto o in un'area pubblica o aperta all'accesso di un numero più o meno prevedibile e predeterminabile di spettatori. Perciò ove manchino spazi o attrezzature per il pubblico, ma al gioco siano ammessi solo i partecipanti, viene meno la stessa possibilità di inquadramento nella materia**".

Pertanto - conclude il Ministero - "**la disciplina contenuta negli artt. 68, 69 e 80 TULPS e corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione sarebbe applicabile solo nell'ipotesi che l'attività ludica in questione fosse proprio diretta all'intrattenimento del pubblico in uno spazio appositamente allestito, in via temporanea o permanente, in luogo pubblico o aperto al pubblico**".

Mancando anche tale elemento, l'attività semplicemente non è soggetta a regime di Pubblica Sicurezza.

LINK:

[Per saperne il testo della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

12. ATLANTE DEI CAMMINI D'ITALIA - Online il portale di percorsi e vie pensato per un turismo lento e sostenibile - 2019 proclamato anno del turismo lento

Al via il portale dei cammini d'Italia. Ci sono quelli dedicati ai **santi**, come i cammini francescani, laureatani e benedettini. Quelli dedicati ai **briganti**, come il sentiero che attraversa l'Aspromonte, e poi il **cammino di Dante** che attraversa i luoghi dove il sommo poeta visse in esilio e scrisse la Divina Commedia. E ancora, il **sentiero della Pace** che ripercorre luoghi e memorie della prima guerra mondiale, la **via Appia**, la **Francigena**, la **via degli Dei** e il **cammino di San Vicinio**.

Sono in tutto **41 i percorsi e gli itinerari** raccolti nel nuovo portale camminiditalia.it on line dal **5 novembre 2017** e voluto dal Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini e che ha coinvolto Regioni, Enti locali e l'ANCI, nell'intento di valorizzare più di 6.600 chilometri meno esplorati del nostro Paese.

Il sito rappresenta la **prima mappatura ufficiale dei cammini d'Italia**, un Atlante pensato come una **rete di mobilità lenta** e come uno strumento per viaggiatori e turisti in cui si potrà scegliere la possibilità di muoversi lungo l'Italia a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altre forme di **mobilità dolce e sostenibile**, promuovendo una nuova dimensione turistica.

Il progetto nasce nel 2016, l'anno che il Ministero dei Beni culturali ha dedicato ai Cammini. L'idea del portale per valorizzare 6.600 chilometri di itinerari naturalistici, culturali, religiosi, storici viene sviluppata da un comitato composto dal Ministero, le Regioni, le Province autonome e l'ANCI (l'associazione dei comuni italiani).

Vengono messi a punto 11 criteri che ogni Cammino deve soddisfare per essere inserito nell'Atlante digitale, tra i quali sono di particolare importanza la fruibilità dei percorsi, la segnaletica orizzontale e verticale, la descrizione online della tappa, i servizi di alloggio e ristorazione entro i cinque chilometri dal percorso, la manutenzione del Cammino garantita dagli enti locali, la georeferenziazione e le informazioni per i viaggiatori.

Dagli enti locali sono arrivate 113 proposte, ma solo 41 hanno per ora superato il vaglio.

"L'Atlante dei Cammini - ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini - è pensato per quei viaggiatori che desiderano vivere un'esperienza unica nel nostro Paese immergendosi in quel patrimonio diffuso fatto di arte, buon cibo, paesaggio e spiritualità che costituisce il carattere originale e l'essenza dell'Italia".

Dopo gli anni dedicati ai **Cammini** (2016), ai **Borghi** (2017) e al **Cibo** (2018) il 2019 sarà l'anno del **"Turismo lento"**.

Il Ministro Franceschini ha anche annunciato il **catasto dei sentieri**, in via di realizzazione con il CAI (Club Alpino Italiano) e ha ribadito che l'Atlante dei Cammini è solo agli inizi.

La raccolta dei Cammini italiani ha permesso, per la prima volta, una nuova visione di insieme, individuando le opportunità presenti in tutto il Paese permettendo, soprattutto, di comprendere le connessioni tra i percorsi con nuove modalità di percorribilità dei territori attraversati.

L'implementazione e lo sviluppo di nuovi modelli di fruizione e gestione sostenibile garantiranno e favoriranno l'integrazione ambientale - paesaggistica, con attività agricole, artigianali e turistico-culturali del sistema Paese così come indicato nel **Piano Strategico del Turismo 2017-2022**.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato ai Cammini d'Italia clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata dal sito del Ministero dei Beni Culturali clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Piano Strategico del Turismo \(PST\) 2017-2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato ai Borghi più belli d'Italia clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato ai Cibi d'Italia clicca qui.](#)



13. BANDA ULTRA LARGA - Online la copertura del territorio

Con un comunicato stampa del 9 novembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico rende noto che il sito bandaultralarga.italia.it presenta online i **nuovi dati e i nuovi obiettivi di copertura dei singoli territori**.

L'ultima consultazione pubblica 2017 per l'aggiornamento della mappatura delle aree grigie e nere NGA ha consentito di recuperare informazioni relative ad oltre 19 milioni di civici in cui risultano presenti 25,5 milioni di unità immobiliari.

Contemporaneamente, a fronte dei due bandi pubblici Infratel già aggiudicati, sono iniziati gli interventi nelle aree bianche delle regioni interessate. Questo consente ora di poter consultare direttamente sul sito la copertura o l'obiettivo di copertura del proprio numero civico.

La Banda ultralarga bussava quindi direttamente alla porta del singolo cittadino che oggi può sapere se la propria unità immobiliare è già coperta o, se è in corso un intervento pubblico o privato, quando sarà coperta.

Ricordiamo che il **Progetto strategico banda ultra larga** è stato autorizzato dalla Commissione europea e rappresenta un decisivo segnale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, che riguardano l'accesso a internet per tutti i cittadini "**ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s**" e, per almeno il 50% della popolazione "**al di sopra di 100 Mb/s**".

Infratel Italia Spa (*Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia*) - costituita su iniziativa Ministero dello Sviluppo Economico e di Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) quale **soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo** - avvia annualmente la procedura di Consultazione pubblica sulla copertura del servizio di banda larga e ultralarga del territorio nazionale in coerenza con le norme in materia di aiuti di Stato (2009/C 235/04 e successive modificazioni) per **monitorare i piani impegnativi di copertura del territorio nazionale**, già realizzati e da realizzare nel prossimo triennio da parte degli operatori privati.

Tale attività è propedeutica all'attuazione del Piano Nazionale Banda larga e del **Piano strategico per la banda ultra larga** per adempiere agli obiettivi comunitari fissati dall'agenda digitale europea (245/2010), permettendo la definizione di una dettagliata **mappatura integrata** dei piani di copertura del territorio nazionale.

Infratel elabora le informazioni fornite dagli operatori interessati stilando la **lista delle aree bianche**, ovvero quelle aree in cui nessun operatore è interessato a investire nei prossimi tre anni e che, pertanto, dovranno essere oggetto dell'intervento pubblico.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più del progetto banda ultra larga clicca qui.](#)

14. DAL DVB-T AL DVB-T2 - Addio al vecchio digitale terrestre - Dalla legge di bilancio previsti contributi alle famiglie per l'adeguamento degli apparati da effettuare entro giugno 2022

Il Governo prepara il terreno al **nuovo passaggio di tecnologia per le trasmissioni televisive in digitale**, come previsto dal **Piano di azione per il 5G della Commissione Europea**.

A partire dal **1° luglio 2022** il digitale terrestre verrà, infatti, soppiantato da una nuova tecnologia, maggiormente performante, denominata **DVB - T2**.

La legge di bilancio 2018, attualmente in discussione in Parlamento, riguarda anche un fatto tecnologico importante, vale a dire lo *switch off* delle attuali trasmissioni televisive digitali DVB-T e il **passaggio al nuovo standard DVB-T2**. Una "seconda generazione" di digitale terrestre che avrà evidentemente **effetti generali per tutta la popolazione**, richiederà un **aggiornamento degli apparati** e permetterà altresì di diffondere con maggior velocità le **comunicazioni mobile sulle reti di quinta generazione (5G)**.

La legge prevede che le **operazioni necessarie** per il passaggio alle nuove trasmissioni vengano messe in campo **tra l'1 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022**, data quest'ultima che rappresenterà lo **spegnimento definitivo di tutte le trasmissioni DVB-T** nazionali e quindi sancirà la compiuta **transizione a DVB-T2**.

A definire le modalità del passaggio che porterà la nuova TV nelle case degli italiani è l'**articolo 89 della Legge di Bilancio 2018** rubricato *'Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G'*.

Il primo step è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che **entro il 31 marzo 2018**, dovrà definire *"le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche"*, con lo scopo di rendere i televisori strumenti di multipla fruizione tecnologica, con una copertura il più ampia possibile del territorio nazionale ma con una particolare attenzione all'annoso problema delle interferenze con i paesi confinanti, dove spesso le frequenze si sovrappongono.

Il passaggio successivo sarà **entro il 30 settembre del 2018**, quando il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà provvedere all'assegnazione dei diritti d'uso della delle frequenze in banda con disponibilità dal 1 luglio 2022.

Poi sarà sempre l'AGCOM ad adottare, **entro il 31 maggio del 2018**, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo in digitale terrestre, ovvero il cosiddetto PNAF 2018, secondo il nuovo standard trasmissivo denominato DVB-T2.

Sarà **entro il 28 febbraio del 2019** che avverrà il rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei diritti d'uso, che prevedono per il servizio pubblico "radiofonico, televisivo e multimediale sino al 40% della capacità trasmissiva del multiplex regionale".

Il **periodo transitorio** vero e proprio poi sarà quello **dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2022**, quando, secondo modalità non ancora definite, avverrà il passaggio vero e proprio da una tecnologia all'altra. Si tratta di una **nuova rivoluzione digitale** che entrerà nelle case degli italiani, non soltanto con una nuova numerazione sul telecomando, ma anche **con apparecchi televisivi adeguati ai nuovi standard** in vendita dal 2017.

L'adeguamento riguarderà anche **le antenne centralizzate dei condomini**.

Per **agevolare la sostituzione dei televisori in vista del nuovo switch off del digitale terrestre previsto nel 2022** la legge di Bilancio 2018 mette a disposizione **100 milioni di euro** (25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022), come **contributo alle famiglie per l'adeguamento delle TV**. La norma prevede infatti un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva (TV o decoder) per il passaggio al nuovo standard DVB-T2.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 6 AL 14 NOVEMBRE 2017)

1) Legge 25 ottobre 2017, n. 163: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017. (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2017: Proroga dei termini per la trasmissione telematica, all'Agenzia delle entrate, dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, relative al primo semestre 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 11 ottobre 2017: Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Delibera 25 ottobre 2017: Modifiche e integrazioni alla delibera 24 aprile 2008, recante: «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro». (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5) Autorità Nazionale Anticorruzione - Provvedimento 11 ottobre 2017: Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su: «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento clicca qui.](#)

6) Autorità Nazionale Anticorruzione - Provvedimento 11 ottobre 2017: Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che

possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento clicca qui.](#)

7) Ministero della Giustizia - Decreto 27 ottobre 2017: Individuazione delle categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalità di conservazione e accesso. (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Legge 3 novembre 2017, n. 165: Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

9) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 23 ottobre 2017: Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 11 agosto 2017: Applicazione dell'articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro. (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2017: Ripartizione, per l'anno 2017, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 6 AL 15 NOVEMBRE 2017)

1) Regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 293/1 del 10 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)



SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

20 - 26 NOVEMBRE 2017

20 - 26 NOVEMBRE 2017 - Seconda Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

“Cucina e vino di qualità”: parole semplici dietro le quali si apre un panorama di eccellenze e realtà imprenditoriali essenziali per l’economia del Paese.

E’ il tema della seconda edizione della **“Settimana della cucina italiana nel mondo”** che, **dal 20 al 26 novembre 2017**, darà a queste realtà una vetrina esclusiva **in 110 rappresentanze diplomatiche italiane**.

Scopo principale della manifestazione, che si colloca nel cammino aperto con Expo 2015, è la **promozione dell’ agroalimentare made in Italy**.

La Settimana, presentata il 10 novembre a Villa Madama, si articolerà in **1.000 appuntamenti**, con circa **200 eventi promozionali e commerciali**, circa **150 incontri con chef**, show cooking, corsi di cucina e masterclass, oltre 120 tra conferenze, seminari e dibattiti sulla tradizione culinaria italiana e oltre 170 degustazioni e cene a tema.

Ricordando sempre che **gli italiani**, secondo l’agenzia Bloomberg, **sono identificati come il “popolo più sano del mondo”**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)